DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

La nomina del curatore disposta dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ha carattere definitivo; ma il tribunale puo' sempre revocarla, ai termini dell'art. 720 del Codice di commercio, surrogando al curatore nominato altra persona. Il provvedimento e' preso con sentenza, sentiti in camera di consiglio il pubblico ministero, il curatore e, ove la revoca avvenga su domanda di creditori, anche la parte richiedente.

Non puo' essere nominato curatore chi abbia prestato comunque la sua attivita' professionale a favore dell'azienda del fallito, o in qualsiasi modo si sia ingerito nella medesima durante due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Decade dall'ufficio di amministratore giudiziario chi, nominato curatore di fallimento, non accetti la nomina senza giustificato motivo.

Versione in vigore dal 31 agosto 1930, non più in vigore dal 21 aprile 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Estremi	Legge 10 luglio 1930, n. 995
Titolo	I — Disposizioni sul fallimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-fallimento-sul-concordato-preventivo-e-sui-piccoli/art-3-provvedimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dal-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267/versione/0